

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2023

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza Sperisen contro la Svizzera](#) del 13 giugno 2023 (ricorso n. 22060/20)

Diritto a un tribunale imparziale (art. 6 par. 1 CEDU); mancata imparzialità della presidente del collegio giudicante che ha condannato il ricorrente.

La causa riguarda il procedimento penale contro il ricorrente, il quale mette in dubbio l'imparzialità della presidente del collegio giudicante della *Chambre pénale d'appel et de révision* (CPAR) della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, pronunciatisi in appello sulla fondatezza dell'accusa mossa a suo carico. Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un tribunale imparziale), il ricorrente sostiene che la presidente della CPAR non si sia espressa in modo imparziale nella decisione del 18 luglio 2017 e nelle considerazioni del 3 ottobre 2017. Il ricorrente ha inoltre invocato l'articolo 3 CEDU (divieto di trattamenti degradanti) sostenendo di aver subito un trattamento degradante considerate le condizioni detentive nel carcere di Champ-Dollon. Invocando l'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha infine contestato la durata, a suo avviso irragionevole, della detenzione preventiva, di quella di sicurezza e degli arresti domiciliari a lui ordinati. La Corte ha dichiarato irricevibile, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la censura del ricorrente relativa alla mancata imparzialità della giudice A.C. F-B. per quanto riguarda i termini utilizzati nella decisione del 18 luglio 2017. Tuttavia ha constatato che le considerazioni fatte dalla giudice il 3 ottobre 2017 andavano oltre un semplice sospetto. A suo avviso, il ricorrente aveva validi motivi di temere che la giudice partisse prevenuta in merito alla sua colpevolezza visto che pochi mesi dopo è stata chiamata a pronunciarsi in qualità di membro e presidente del collegio giudicante della CPAR, che lo ha condannato a quindici anni di privazione della libertà. Per la Corte l'autorità d'appello, ossia il collegio giudicante della CPAR presieduto dalla giudice A.C. F-B. che si è pronunciato sulla fondatezza dell'accusa penale mossa contro il ricorrente, non ha rispettato l'imparzialità prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un tribunale imparziale) CEDU (maggioranza). Constatata tale violazione, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare a parte l'ammissibilità e il merito delle altre censure basate sull'articolo 6. Quanto alla presunta violazione dell'articolo 3 CEDU, la Corte ha osservato, alla stregua del Governo, che il ricorrente non aveva sollevato alcuna censura dinanzi alla CPAR in merito alle sue condizioni detentive. Tale censura è pertanto irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU, la Corte ha ricordato che il periodo da prendere in considerazione inizia con l'arresto o la privazione della libertà della persona e termina con il suo rilascio e/o la decisione in merito alle accuse mosse a suo carico. Nel caso in questione, questo periodo è terminato il 27 aprile 2018, ossia quando la CPAR ha condannato il ricorrente dopo aver riesaminato il caso in appello. Poiché il ricorso è stato presentato il 27 maggio 2020, quindi ben oltre il termine di sei mesi, la censura basata sull'articolo 5 paragrafo 3 CEDU è irricevibile perché presentata in ritardo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (6 voti contro 1). Censure basate sugli articoli 3 e 5 nonché 6 paragrafo 1 CEDU relativamente alla mancata imparzialità della giudice A.C. F-B. per il tenore della decisione del 18 luglio 2017: irricevibili.

Sentenza Morales contro la Svizzera del 9 maggio 2023 (ricorso n. 69212/17)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); mancata udienza dinanzi ai tribunali svizzeri in un procedimento per la privazione dell'autorità parentale.

La causa riguarda la mancata udienza dinanzi ai tribunali svizzeri in un procedimento per la privazione dell'autorità parentale. Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale di protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Berna la decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti dello stesso Cantone di disporre l'affidamento esclusivo alla madre, chiedendo di ottenere l'autorità parentale congiunta e di poter essere sentito in un'udienza pubblica. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l'articolo 6 CEDU non garantisca il diritto di essere sentiti in un'udienza e sottolineando che nel caso in questione era giustificato rinunciare a un'udienza in quanto il ricorrente si era già espresso ampiamente per iscritto durante il procedimento. Quanto alla richiesta di un'udienza pubblica, il Tribunale ha ritenuto che non trattandosi di un diritto assoluto fosse possibile rinunciarvi se necessario per tutelare la vita privata delle parti. Nel caso in esame, un'udienza pubblica sarebbe stata infatti incompatibile con l'esigenza di tutelare lo sviluppo del bambino, ragion per cui a suo avviso era giustificato rinunciarvi. Il Tribunale federale ha respinto sia il ricorso interposto contro tale decisione sia la richiesta di udienza basata sull'articolo 6 CEDU in quanto il ricorrente non aveva motivato a sufficienza perché fosse necessaria un'udienza presso il Tribunale federale. Il Tribunale federale non si è pronunciato espressamente in merito alla questione della mancata udienza dinanzi al Tribunale del Cantone di Berna. Davanti alla Corte il ricorrente si è lamentato di non aver ottenuto un'udienza pubblica dinanzi al Tribunale del Cantone di Berna. La Corte ha ritenuto che siccome la causa riguardava la privazione dell'autorità parentale congiunta, e visto che l'oggetto litigioso non era di natura puramente giuridica o tecnica, i tribunali nazionali avrebbero dovuto valutare la personalità del ricorrente e la sua capacità di esercitare i diritti parentali. A suo avviso, era quindi importante che il ricorrente potesse esporre oralmente le sue argomentazioni in un'udienza, per consentire ai giudici di farsi un'opinione al riguardo. La Corte ha inoltre notato che i tribunali nazionali si sono basati su una perizia per privare il ricorrente dell'autorità parentale. Tuttavia, questa perizia riportava esplicitamente che non essendo stato possibile valutare in modo approfondito le capacità educative del ricorrente, si rendevano necessari ulteriori accertamenti. La Corte ha quindi ritenuto che in questo caso non vi fossero circostanze eccezionali tali da giustificare la rinuncia da parte dei tribunali nazionali a sentire il ricorrente di persona. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Ghadamian contro la Svizzera del 9 maggio 2023 (ricorso n. 21768/19)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); rifiuto delle autorità svizzere di accordare al ricorrente un permesso di dimora per reddитieri.

La causa riguarda la decisione di allontanare dalla Svizzera il ricorrente dopo che nel 2018 il Tribunale federale si era rifiutato di concedergli un permesso di dimora per reddитieri in quanto soggiornava illegalmente nel Paese dal 2002 ed era stato condannato per gravi reati penali. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte che la decisione di espulsione pronunciata nei suoi confronti viola il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Appellandosi all'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 8, ha fatto presente di non aver avuto un ricorso effettivo per denunciare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Alla luce delle particolari circostanze del caso, la Corte ha giudicato insufficienti le considerazioni addotte dalle autorità nazionali a sostegno delle loro decisioni, soprattutto se si considera che il ricorrente ha soggiornato in Svizzera per un periodo totale molto lungo, che durante il suo soggiorno legale aveva già instaurato legami familiari e affettivi e che ha ormai una certa età. Secondo la Corte, si sarebbe dovuto tenere conto anche dell'incertezza in merito alle sue relazioni ancora esistenti nel Paese d'origine, l'Iran, dell'assenza di reati penali gravi dal 2005 e degli sforzi insufficienti compiuti per più di 20 anni dalle autorità nazionali al fine di

espellerlo. Infine, la Corte ha constatato che nella sentenza del 29 ottobre 2018 il Tribunale federale aveva respinto il ricorso del ricorrente senza aver effettuato né un esame approfondito dei criteri secondo l'articolo 8 CEDU né una ponderazione completa di tutti gli aspetti rilevanti. La Corte ha concluso che, nonostante il loro margine di apprezzamento, le autorità nazionali non hanno operato un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco, ma hanno piuttosto attribuito un peso eccessivo all'interesse pubblico rifiutandosi di concedere al ricorrente il permesso di dimora richiesto. Alla luce di quanto rilevato per l'articolo 8 CEDU, la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi separatamente sull'ammissibilità e sul merito della censura sollevata sulla base dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Pitsiladi e Vasilellis contro la Grecia](#) del 6 giugno 2023 (ricorsi n. 5049/14 e 5122/14)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); impossibilità giuridica per i genitori di accedere ai fondi raccolti per finanziare le cure mediche all'estero per il figlio, poi deceduto.

La causa concerne l'impossibilità dei ricorrenti di accedere ai fondi raccolti per finanziare le cure del figlio malato di cancro, nel frattempo deceduto, in un ospedale negli Stati Uniti. I genitori non avevano accesso al conto bancario aperto a loro nome per raccogliere le donazioni. All'epoca dei fatti, la legge sulle donazioni consentiva di raccogliere fondi a beneficio di determinate associazioni e fondazioni e determinati comitati, ma non di privati. Il figlio dei ricorrenti è morto pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge che, andando a completare il quadro giuridico esistente, consentiva l'accesso ai fondi raccolti. Invocando l'articolo 2 CEDU, i ricorrenti sostengono che il loro figlio sia morto anche a causa della situazione normativa. Per quanto riguarda la portata degli obblighi positivi dello Stato in relazione all'assistenza medica, la Corte ha ritenuto che una violazione dell'articolo 2 CEDU potrebbe verificarsi qualora si dimostrasse che le autorità hanno messo in pericolo la vita di una persona negandole l'assistenza medica altrimenti garantita a tutta la popolazione. Ha esaminato anche l'accesso a medicinali non autorizzati nella causa «Hristozov e altri contro la Bulgaria» (n. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012) e ha stabilito che l'articolo 2 CEDU non può essere interpretato in modo tale da imporre una regolamentazione specifica per l'accesso a medicinali non autorizzati per i malati terminali. Anche se l'articolo 2 fosse applicabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, la Corte non ha rilevato nulla che suggerisca che le autorità nazionali siano venute meno a un obbligo positivo secondo l'articolo 2, in particolare perché il diritto nazionale non precludeva la possibilità di richiedere un finanziamento, non è chiaro se la situazione affrontata dai ricorrenti fosse sorta in precedenza e le autorità nazionali non hanno tardato in modo significativo ad agire. Pertanto, la Corte non può concludere che vi sia stato un inadempimento da parte dello Stato in relazione al suo obbligo di istituire un quadro normativo. Ad ogni modo, la Corte non ha potuto stabilire un nesso di causalità tra la condotta delle autorità greche e la morte del bambino. Inoltre non si trattava di una situazione in cui l'azione positiva dello Stato avrebbe indubbiamente prolungato o salvato la vita del bambino. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (6 voti contro 1).

[Sentenza N.M. contro il Belgio](#) del 18 aprile 2023 (ricorso n. 43966/19)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 e 5 par. 4 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); detenzione amministrativa di un cittadino algerino per ragioni di sicurezza e in vista del suo rimpatrio.

La causa riguarda la detenzione per 31 mesi in un centro chiuso per stranieri in Belgio di un cittadino algerino in vista del suo rimpatrio in quanto considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, l'esame della legalità di questa misura e le condizioni di detenzione del ricorrente nel centro chiuso per stranieri di Vottem (Liegi). La Corte ha osservato che secondo le autorità nazionali la detenzione del ricorrente era giustificata principalmente dalla pericolosità di quest'ultimo e dalla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, come avvalorato anche dalla sua condanna nell'aprile 2018 per appartenenza a un gruppo terroristico. Alla luce delle circostanze del caso, la Corte ha ritenuto che la detenzione del ricorrente rientrasse nell'ambito dell'articolo 5 CEDU e che la sua durata non superasse il termine ragionevole necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalle autorità belghe, ossia il rimpatrio in Algeria. Ha inoltre stabilito che la giustizia belga ha operato un controllo sufficiente della misura detentiva e che il ricorrente non è stato sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU durante la sua detenzione in regime di

isolamento parziale nel centro di Vottem. Nessuna violazione degli articoli 5 paragrafo 1 lettera f e 4 CEDU; nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Fu Quan, s.r.o. contro la Repubblica Ceca (Grande Camera) del 1° giugno 2023 (ricorso n. 24827/14)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1); sequestro di beni della società ricorrente disposto nell'ambito di un'indagine e di un procedimento penale per frode fiscale a carico dell'amministratore delegato e l'altro socio della società.

La causa riguarda il sequestro di beni alla società ricorrente, per un valore di quasi 2,1 milioni di euro, disposto nel quadro di un'indagine e di un procedimento penale per frode fiscale a carico dell'amministratore delegato e l'altro socio della società. I beni sono rimasti sotto sequestro per cinque anni. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà), come pure gli articoli 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo) e 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), la società ricorrente ha sostenuto di essere stata illegittimamente privata dei beni e di essersi vista negare l'accesso a un tribunale. La Grande Camera ha ritenuto opportuno esaminare anzitutto le censure basate sugli articoli 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo) e 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), ossia quelle principali formulate dalla società dinanzi alla Corte. In particolare, ha riscontrato che la società non aveva basato la sua azione civile su una presunta condotta irregolare delle autorità pubbliche né sostenuto che i tribunali di grado inferiore avessero mal interpretato la sua azione. Infine, ha osservato che la società ricorrente avrebbe potuto intentare una nuova azione specificando che alla base del danno subito vi era la presunta condotta irregolare delle autorità pubbliche. Di conseguenza, la Grande Camera ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondata, la censura relativa al diniego di accesso a un tribunale. Ha poi stabilito che la censura di violazione dell'articolo 13 fosse inglobata in quella dell'articolo 6 paragrafo 1. Ha inoltre rilevato che la società ha sollevato tre censure sulla base dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Per quanto riguarda i danni causati ai beni della società ricorrente mentre erano sotto la custodia delle autorità, la Grande Camera ha osservato che solo i soci potevano invocare il diritto al risarcimento, e non la società ricorrente stessa in quanto non era parte nel procedimento in questione. Pertanto, ha dichiarato irricevibile tale censura di violazione. Accogliendo l'eccezione preliminare del Governo, la Grande Camera ha dichiarato irricevibili, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, le censure secondo cui le autorità non avrebbero garantito la corretta custodia dei beni sequestrati e avrebbero ritardato la revoca del sequestro dopo l'assoluzione dei soci. Irricevibile (unanimità).

Sentenza A.H. e altri contro la Germania del 4 aprile 2023 (ricorso n. 7246/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto da parte delle autorità dello stato civile di iscrivere un genitore transgender come madre del ricorrente.

La causa riguarda tre ricorrenti, tra cui il genitore transgender A.H. che non accetta il rifiuto delle autorità dello stato civile di iscriverlo come madre del ricorrente L.D.H. perché è stata G.H. a dare alla luce il bambino concepito con i gameti maschili di A.H. La Corte ha osservato che, secondo l'intenzione del legislatore tedesco, il sesso e il nome precedenti del genitore transgender dovrebbero essere indicati non solo se la nascita è avvenuta prima del riconoscimento definitivo della transizione di genere del genitore, ma anche se, come nel caso in questione, il concepimento o la nascita del bambino sono avvenuti dopo la transizione. Siccome il rapporto di filiazione tra la ricorrente A.H. e il ricorrente L.D.H. non è stato messo in discussione e visto il numero limitato di situazioni che possono portare, al momento di presentare l'atto di nascita del ricorrente L.D.H., a rivelare l'identità transgender della ricorrente A.H., iscritta come padre nel registro delle nascite, e dato l'ampio margine di apprezzamento

dello Stato convenuto, la Corte ritiene che i tribunali tedeschi abbiano trovato un giusto equilibrio tra i diritti dei ricorrenti A.H. e G.H., gli interessi del ricorrente L.D.H., le considerazioni relative all'interesse superiore del bambino e gli interessi pubblici. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Sanchez contro la Francia (Grande Camera) del 15 maggio 2023 (ricorso n. 45581/15)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna penale del ricorrente per non aver cancellato tempestivamente alcuni commenti illeciti pubblicati sulla sua bacheca di Facebook.

La causa riguarda la condanna penale del ricorrente per incitamento all'odio e alla violenza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone sulla base di una determinata religione. Il ricorrente, che all'epoca dei fatti era politico locale e candidato alle elezioni legislative, è stato condannato perché non ha provveduto a cancellare tempestivamente alcuni commenti pubblicati da terzi sulla sua bacheca di Facebook. Il ricorrente sostiene che la condanna violi il suo diritto alla libertà di espressione sancito dall'articolo 10 CEDU. L'unica accusa formulata a suo carico è di non aver monitorato e cancellato i commenti pubblicati da terzi. Si è pertanto posta la questione della responsabilità condivisa dei vari utenti attivi sui social media. Applicando il meccanismo della responsabilità a cascata istituito dalla legge del 29 luglio 1982, i tribunali penali francesi hanno condannato sia gli autori dei messaggi contestati sia il ricorrente in quanto titolare del profilo Facebook. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico francese che istituisce la responsabilità condivisa di tutti gli attori coinvolti fosse definito con sufficiente precisione, ai sensi dell'articolo 10 CEDU, affinché il ricorrente potesse agire in conformità con la legge. In secondo luogo, la Corte ha condiviso il parere dei tribunali francesi secondo cui i commenti contestati, pubblicati in un periodo elettorale e interpretati e valutati nel contesto immediato, erano chiaramente connotati da discorsi d'odio e quindi illeciti. In terzo luogo, ha ritenuto che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non solo perseguisse lo scopo legittimo di proteggere la reputazione o i diritti altrui, ma mirasse anche a garantire l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Secondo la Corte, poiché il ricorrente aveva deciso di rendere pubblico l'accesso alla bacheca del suo profilo Facebook, autorizzando quindi i suoi amici a pubblicarvi commenti, non poteva ignorare le potenziali conseguenze di tale scelta dato il teso contesto locale ed elettorale all'epoca dei fatti. Considerato il margine di apprezzamento dello Stato convenuto, la Corte ha concluso che le decisioni dei tribunali francesi erano basate su motivazioni pertinenti e sufficienti, sia per quanto riguarda la responsabilità del ricorrente in qualità di politico per i commenti illeciti pubblicati da terzi, a loro volta identificati e perseguiti come complici, sia per la condanna penale. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (13 voti contro 4).

Sentenza Grosam contro la Repubblica Ceca (Grande Camera) del 1° giugno 2023 (ricorso n. 19750/13)

Integrazione di una nuova censura da parte del ricorrente, dopo la notifica della causa al Governo convenuto, oltre il termine di sei mesi (art. 35 par. 1 CEDU).

La causa riguarda la multa inflitta a un ufficiale giudiziario per cattiva condotta professionale da parte della Camera disciplinare della Corte amministrativa suprema della Repubblica Ceca e il ricorso presentato contro tale decisione dinanzi alla Corte costituzionale ceca. La Grande Camera ha esaminato la censura del ricorrente basata sull'articolo 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU (diritto di ricorso in materia penale) secondo cui il diritto nazionale escludeva la possibilità di interporre ricorso contro le decisioni della Camera disciplinare della Corte amministrativa suprema. La censura del ricorrente, secondo cui il tribunale non era «indipendente e imparziale» ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un processo

equo), è stata presentata dopo che l'istanza era stata notificata al Governo convenuto. La Grande Camera ha stabilito che l'ultima censura del ricorrente è stata presentata più di sei mesi dopo la decisione definitiva del giudice e quindi oltre il termine fissato dalla CEDU, ragion per cui l'ha dichiarata irricevibile. La Grande Camera ha dichiarato irricevibili anche le altre censure del ricorrente relative nello specifico alla mancata equità nel procedimento dinanzi al tribunale disciplinare ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (manifestamente infondato) e alla violazione del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU (inapplicabile). Irricevibile (unanimità).

Parere consultivo del 13 aprile 2023 sui diritti procedurali di un genitore biologico nella procedura di adozione di un adulto, richiesto dalla Corte suprema della Finlandia (istanza n. P16-2022-001)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); parere consultivo sullo statuto e sui diritti procedurali di un genitore biologico nella procedura di adozione di un adulto.

La Corte suprema della Finlandia ha chiesto un parere relativamente ai diritti procedurali e allo statuto di una madre biologica nel contesto della procedura di adozione di suo figlio C., ormai maggiorenne. Da quando aveva tre anni C. ha sempre vissuto con la zia. Compiuti i 25 anni è andato a vivere da solo e la zia ha chiesto di poterlo adottare. I tribunali interni hanno concesso l'adozione nonostante la madre biologica di C. fosse contraria. Il ricorso presentato da quest'ultima è ancora pendente davanti alla Corte suprema. Inizialmente la Corte ha stabilito che un procedimento giudiziario relativo all'adozione di un bambino divenuto maggiorenne può riguardare la vita privata del genitore biologico e che, di conseguenza, sia applicabile l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata). Tuttavia ha concluso che il rispetto dei requisiti risultanti da tale disposizione non comporta per la madre biologica alcuna garanzia procedurale come la qualità di parte nel procedimento di adozione o il diritto di interporre ricorso. Ha poi sottolineato che spetta alla Corte suprema finlandese stabilire se il procedimento giudiziario relativo all'adozione di un adulto comporti un qualche diritto per la madre biologica sancito dalla legislazione nazionale. Se così non fosse, l'articolo 6 CEDU (diritto di accesso a un tribunale) non trova applicazione alla causa pendente.